



TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO

Proc. N. 7429/17

Proc. N. ~~2200/17~~¹⁷ R.G./ E

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:

Dr.ssa E.Gorra	Presidente
Dr.ssa V.Paletto	Giudice rel.
Dr.ssa M.G.Ceriotti	Giudice onorario
Dr. F.Provivali La Colombe	Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento indicato in epigrafe promosso ai sensi dell'art.31 D.Leg.vo 286/98 da
() nato a La Paz (Salvador) il () nell'interesse delle
figlie minori:

Premesso che:

Con ricorso depositato in data 5.7.2017 dal padre delle minori, chiedendo di essere autorizzato a permanere in Italia ai sensi dell'art.31 D.Leg.vo 286/98 ha evidenziato:

- di essere entrato in Italia in data 27.9.2016 unitamente alle figlie per ricongiungersi alla compagna e per sfuggire alla problematica situazione politica presente nel proprio paese di origine;
- di essere coniugato con (), munita di regolare permesso di soggiorno concesso per asilo politico e di attività lavorativa, svolgendo l'attività di baby sitter;
- di effettuare saltuari lavori in nero presso una falegnameria e di occuparsi della cura delle figlie durante le ore di lavoro della moglie;
- di vivere unitamente alla moglie ed al figlio in un'abitazione in affitto;
- di non avere mai avuto problemi con la Giustizia italiana;

[Handwritten signature]

Sentite le parti in data 27.9.2017 che hanno confermato quanto riportato nel ricorso;
Letto il parere favorevole espresso dal PM

Ritenuto che :

- quanto riferito dal ricorrente è stato riscontrato dalla documentazione prodotta ed acquisita;
- appare perseguibile la possibilità di accedere alla procedura di coesione, tenuto conto dello stato di coniugio, della condizione regolare in Italia della madre delle minori e della presenza di un reddito familiare discendente dall'attività lavorativa materna;
- possono dirsi sussistenti le condizioni previste dal 3° comma dell'art.31 D.Leg.vo n.286/98;
- ritenuto, infatti, che, in via generale, qualora un genitore sia regolarmente presente i sul territorio nazionale, una eventuale espulsione dell'altro genitore perché privo del permesso di soggiorno, romperebbe l'unità familiare cui il minore ha diritto, con grave danno per il medesimo;
- rilevato che, nel caso di specie, l'allontanamento del padre, comporterebbe la disgregazione del nucleo familiare con grave pregiudizio psicofisico per le minori;
- nel caso in esame si ritiene di potere affermare che l'odierno istante abbia effettivamente esercitato a beneficio delle figlie la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione creerebbe un danno irreversibile per il successivo sviluppo delle minori che dovrebbero rimanere in Italia con la sola madre;
- sia conseguentemente opportuno autorizzare il padre delle minori a permanere in Italia ai sensi della norma anzidetta per anni due;
- nello specifico il concedendo permesso di soggiorno, non più rinnovabile, dovrà consentire lo svolgimento di attività lavorativa e l'iscrizione al SSN, nonché l'attivazione della procedura della coesione, poiché diversamente verrebbero vanificate le finalità della norma

P.Q.M.

Visti gli artt.31 D.Leg.vo 286/98, 333, 336 e 741 c.p.c. deliberando in via definitiva

AUTORIZZA

a permanere in
Italia a norma del comma 3° dell'art.31 D.Leg.vo n.286/98 per anni uni due.

Si notifici al ricorrente in busta chiusa presso il domicilio eletto, via fax



Si comunichi:

- al P.M. sede
- alla Questura di Milano ex art.31 D.Leg.vo 286/98, via fax

Milano, 17.10.2017

Il Giudice delegato est.

Realto

[Signature]
Il Presidente

